



## **CRITERI DI VALUTAZIONE E DI CONGRUITA' DELLE PROVE**

**(ai sensi dell'art.13 dell'O.M. 21.05.2001 n. 90 e O.M. 23.05.2002 n. 56 e succ. aggiornamenti, nonché del D.M. n.80 del 3/10/2007 e della O.M. n. 92 del 5/11/2007)**

"Operazione che consiste nell'attribuzione di valore a fatti, eventi, oggetti, apprendimenti...in relazione agli scopi che colui che valuta intende perseguire".

*"Nella scuola, in particolare, la valutazione costituisce strumento fondamentale per promuovere azioni pertinenti, efficaci ed efficienti, tali da mostrarsi alla prova dei fatti adeguate al contesto, coerenti con gli obiettivi perseguiti, capaci di produrre l'effetto desiderato" (G. Domenici).*

Il Collegio dei docenti, coerentemente alle finalità generali del PTOF e agli obiettivi trasversali definiti dai Consigli di classe, consapevole della centralità del momento valutativo come:

- Strumento di controllo dell'efficacia dei processi didattici;
- Confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti (obiettivi) espresso in termini di accettabilità, per confermare o meno le variazioni del comportamento;

### **Delibera**

i seguenti **orientamenti generali** cui i Consigli di classe, pur nell'autonomia decisionale propria dell'organo, si atterrano, per garantire:

- Equità di trattamento a tutti gli studenti
- Stretta corrispondenza tra struttura e tipologia delle prove di verifica e conoscenze e abilità che si vogliono misurare (**validità** delle prove)
- Costanza delle misurazioni (\*) al variare del soggetto e delle condizioni (**attendibilità** delle prove)
- Coerenza tra la tipologia delle prove e la programmazione didattica dei dipartimenti e dei consigli di classe (in particolare per quanto attiene alla soglia di accettabilità, definita sulla base dei minimi disciplinari stabiliti dagli stessi organi).

**(\*)** *si intende per misurazione la quantificazione dei risultati di una prova e la procedura con la quale la prestazione di un allievo viene confrontata con altre che le sono commensurabili e possibili di essere riportate ad una unità di misura uguale e costante.*

a) La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro:

#### **a.1 Fase iniziale (in ingresso)** (diagnostica)

Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale:

- le prove di ingresso (particolarmente opportune nelle classi iniziali del corso e in classi frutto di accorpamenti)
- gli esiti dello scrutinio dell'a.s. precedente
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi
- le relazioni finali dei docenti dell'anno precedente
- i giudizi di licenza media (per le classi prime)



## a.2 Fase intermedia (formativa)

Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:

- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell'ambito dell'attività didattica ordinaria
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi e attività di recupero
- la eventuale certificazione, se prevista, relativa alla partecipazione degli studenti ai corsi di approfondimento o percorsi alternativi
- le schede redatte da:
  - o tutor di struttura per gli studenti in tirocinio e/o in Alternanza
  - o docenti referenti di eventuali laboratori pomeridiani

## a.3 Fase finale (sommativa)

a.3.1 Concorrono alla valutazione della fase finale:

- Tutti gli elementi di cui ai punti a.1 e a.2, ciascuno per la propria specificità;
- In particolare, per le decisioni di competenza dei Consigli di classe relative all'ammissione, alla non ammissione di uno studente alla classe successiva o, a seconda di quanto previsto dalla normativa, alla sospensione di giudizio o al rinvio a settembre:
  - Le indicazioni dell'O.M. 21/5/2001, art. 13, dell' O.M. 23/5/2002 n. 56 (e successivi aggiornamenti), relative alla collocazione della singola situazione di profitto all'interno di un ciclo di studi avente carattere di continuità e quindi alla possibilità per lo studente di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti
  - Le indicazioni del D.M. n. 80 del 3/10/2007 e della O.M. n. 92 del 5/11/2007 e quindi alla possibilità per lo studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; a tal fine le iniziative di recupero, le relative verifiche e valutazioni integrative finali si concluderanno entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo
  - La **situazione generale di profitto della classe, della sua storia** (es. diverso significato assumono le insufficienze presenti in una disciplina che ha goduto di continuità d'insegnamento da quelle presenti nella stessa disciplina o in altre che non hanno goduto della stessa continuità) **e della sua eventuale debolezza complessiva in una o più discipline**
  - La relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi prime
  - La continuità e intensità nell'**impegno** di studio, nella **partecipazione**, nell'**attenzione** e nella **frequenza**
  - La **partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno** e la **risposta positiva o meno a eventuali interventi di differenziazione didattica**

a.3.2 Il Collegio Docenti invita inoltre i singoli docenti **a illustrare, nella formulazione della proposta di voto**, specie se negativa:

- Il **numero**, la **tipologia** e gli **esiti delle valutazioni dalle quali si ricava tale proposta**; questi ultimi, se necessario, anche in riferimento all'andamento generale della classe
- **L'efficacia o meno degli interventi didattici ed educativi integrativi attuati**
- Il **giudizio complessivo sull'allievo** (attitudini, impegno, storia individuale e curricolo degli studi) e sulle possibilità di seguire proficuamente il piano di studi della disciplina per l'anno successivo

a.3.3 Il Collegio Docenti invita infine i Consigli di classe, nell'assegnazione dei voti e nell'adozione delle decisioni finali, a tener presenti i seguenti criteri:

- I Consigli di classe sono tenuti ad agire nella **massima collegialità**, valutando tutti gli elementi in proprio possesso e giungendo a decisioni **ponderate e adeguatamente motivate**



- I Consigli di classe, pur agendo in consonanza con le indicazioni contenute nell'O.M. 21/5/2001, art. 13, nell'O.M. 23/5/2002 n. 56 (e successivi aggiornamenti), nonché nel D.M. n. 80 del 3/10/2007 e nella O.M. n. 92 del 5/11/2007, e con i presenti criteri, mantengono **intatta la responsabilità finale delle decisioni**; debbono pertanto svolgere il proprio delicato compito con **equilibrio, autonomia di giudizio e attenzione costante** alla particolarità e specificità delle situazioni da giudicare
- **Spetta esclusivamente al Consiglio di classe**, dopo aver sentito le proposte di voto e averle collocate in un quadro unitario (in una attenta considerazione di quanto indicato ai punti precedenti), definire come "grave e irrecuperabile" la situazione di profitto di uno studente e deliberarne così la non promozione alla classe successiva (per quanto concerne la formalizzazione numerica, sono da intendersi espressione di gravità i voti inferiori o uguali a quattro) ovvero la sospensione del giudizio o il rinvio a settembre
- Per la definizione di "gravità e irrecuperabilità" della situazione di insufficienza, il Consiglio di classe può riferirsi alla particolare profondità delle carenze (voti inferiori o uguali a 4) e/o al numero elevato di insufficienze non gravi risultanti nel profitto di più discipline, ove tali situazioni lo portino ad escludere che lo studente possa raggiungere durante il periodo estivo, nel quale saranno attivati corsi di recupero come previsto dal Piano di Recupero d'Istituto, gli obiettivi minimi disciplinari indispensabili a proseguire. Come criterio di base per la discussione e il confronto, al fine di garantire omogeneità di decisione, potrebbe risultare utile l'utilizzo dei punteggi di scostamento dalla sufficienza, anziché del numero di insufficienze, secondo la tabella sottostante

<b>PUNTI DI SCARTO DALLA SUFFICIENZA</b>	<b>POSSIBILE SITUAZIONE</b>	<b>ESITO</b>
Fino a 2 punti	1 Cinque	Promozione con segnalazione di carenze
	2 Cinque	Sospensione di giudizio in una disciplina Segnalazione di carenze nell'altra
	1 Quattro	Sospensione di giudizio
Da 3 a 5 punti	Fino a 3 discipline	Sospensione di giudizio
	4 o 5 discipline	Sospensione di giudizio in 3 discipline scritte e, in subordine, d'indirizzo, e segnalazione di carenze nelle altre
Oltre 5 punti	Fino a 2 discipline	Sospensione di giudizio
	Oltre 2 discipline	Non promozione

- **Nella valutazione di settembre (sospensione del giudizio):**  
I Consigli di Classe, tenendo conto di quanto già elencato ai punti precedenti, nella **fase di integrazione dello scrutinio finale per lo scioglimento della sospensione di giudizio**, devono aver presente che lo studente, per poter essere ammesso alla classe successiva, deve aver raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate (quadro dei voti pienamente sufficiente). Tuttavia, come criterio di base ed in uniformità a quanto già previsto nello scrutinio di giugno, l'ammissione alla classe successiva potrà avvenire solo se presente non più di un'insufficienza non grave (un cinque). Per una corretta valutazione e per non determinare disparità di trattamento, va tenuta in giusta considerazione la situazione di partenza che ha determinato la sospensione del giudizio, tenendo conto anche di eventuali aiuti già ricevuti oltre che di situazioni particolari e della situazione complessiva della classe. Agli esami



per lo scioglimento della sospensiva, che si ricorda devono avvenire davanti a commissioni o sottocommissioni (di area disciplinare), si invitano, inoltre, tutti i docenti, soprattutto quelli le cui discipline prevedono le prove scritte, a valutare attentamente durante le prove orali l'impegno per superare le eventuali difficoltà proprie della disciplina. Qualunque decisione deve comunque non pregiudicare la possibilità per lo studente di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo.

- Nell'utilizzo di qualsiasi criterio **vanno esclusi automatismi applicativi**
- Nell'assegnazione del credito scolastico agli studenti del triennio, i Consigli di classe, pur valutando in piena autonomia il profilo di ogni singolo studente, si atterranno alla tabella ministeriale stabilita dalla normativa vigente

Tutte le prove previste, ferma restando l'autonomia dalle singole aree disciplinari nella scelta delle rispettive tipologie, devono essere coerenti con gli obiettivi della programmazione che ciascuna di esse intende verificare

- b) Ove la tipologia della verifica fosse scritta o grafica, ma finalizzata a misurare il grado di acquisizione di conoscenze/abilità definite dalle programmazioni come peculiari della dimensione orale, tale tipologia deve possedere una propria specificità, coerentemente con gli obiettivi oggetto di valutazione
- c) Su indicazione delle aree disciplinari stesse, anche in considerazione della suddivisione dell'anno in due periodi, deliberata dal Collegio dei docenti nel PTOF, sono stabiliti i seguenti parametri di congruità (relativamente al numero minimo delle prove per quadrimestre):

#### **PARAMETRI DI CONGRUITA'**

**(Prime-Secondo - Terze – Quarte e Quinte di entrambi gli indirizzi)**

**Scrutini intermedi:** Formulazione della valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina mediante un **voto unico come nello scrutinio finale**.

*Il voto dovrà comunque essere espressione di sintesi valutativa e pertanto dovrà fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche –didattiche adottate dai rispettivi dipartimenti o aree disciplinari.*

*Particolare riguardo dovrà essere riservato all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie e dovrà pertanto rispondere a criteri di **coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità** rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso **il maggior numero possibile di verifiche** hanno condotto alla sua formulazione. (Cfr. C.M. n.89 del 18 ottobre 2012)*

Per ciascuna disciplina **un numero minimo quadrimestrale di valutazioni pari al numero di ore della data disciplina nella classe** (Es. Una disciplina con **2 ore settimanali: minimo 2 valutazioni quadrimestrali**; una disciplina con **3 ore settimanali: minimo 3 valutazioni quadrimestrali** e così via). **Ne consegue che ciascun studente in un quadrimestre sarà sottoposto complessivamente a 27 – 30 – 32 verifiche a seconda degli indirizzi**



## **CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

### **Percorsi di tipo A**

La somministrazione e la valutazione delle prove per gli alunni disabili che seguono la programmazione di classe comporta da parte dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno:

- Personalizzazione del percorso finalizzato al successo formativo
- Attenzione all'uguaglianza sostanziale
- Condivisione della pianificazione delle attività propedeutiche alla verifica e della verifica stessa

Qualora si renda necessario, per alcune discipline, declinare gli obiettivi minimi, come indicato nel PEI, e finalizzare la prova alla verifica del loro raggiungimento, vengono proposte **prove equipollenti** ai sensi del D.L. 297/1994, che prevedono anche la "sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline" (art.318).

La valutazione è su scala decimale da 1 a 10.

### **Percorsi di tipo B**

La somministrazione e la valutazione delle prove per gli alunni disabili che seguono la programmazione differenziata comporta da parte dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno:

- Condivisione della costruzione dei progetti di orientamento e della programmazione didattica
- Personalizzazione del percorso finalizzato al successo formativo, all'autonomia, al benessere e all'autostima

Le verifiche hanno scadenza periodica, sono differenziate nei contenuti e/o negli obiettivi ai sensi dell'O.M. n.90/2001 art.15 e del DPR 122 del 22/06/2009.